
Rapporto annuale 2023

Commissione della concorrenza (COMCO)

Sommario

1	Il 2023 in breve.....	3
2	Informazioni sulla COMCO e la Segreteria	4
3	Principali decisioni del 2023.....	5
3.1	Decisioni della COMCO.....	5
3.2	Decisioni dei tribunali.....	5
4	Attività.....	9
4.1	Attività nei vari mercati	9
4.1.1	Settore automobilistico.....	9
4.1.2	Settore della costruzione	10
4.1.3	Commercio al dettaglio e industria dei beni di consumo.....	10
4.1.4	Energia	11
4.1.5	Mercati finanziari.....	12
4.1.6	Sistema sanitario	13
4.1.7	Agricoltura	13
4.1.8	Media.....	13
4.1.9	Servizi postali.....	14
4.1.10	Sport.....	14
4.1.11	Telecomunicazioni	14
4.1.12	Trasporti	15
4.1.13	Altre attività	15
a.	Posizione dominante relativa	15
b.	Accordi verticali.....	15
c.	Indagini.....	16
4.2	Mercato interno	16
5	Affari internazionali.....	18
6	Legislazione.....	19
7	Statistica	21
8	Tema speciale del 2023: l'impegno contro l'isolamento dei mercati e i prezzi eccessivi	24
8.1	Lotta agli accordi territoriali e agli accordi sui prezzi	24
8.2	Apertura di mercati	25
8.3	Lotta agli accordi di prezzo	26
8.4	Preavvisi su atti normativi	27
8.5	Posizione dominante relativa	28
8.6	In sintesi.....	29
9	Allegato: membri della Commissione e della Direzione della Segreteria.....	30

1 Il 2023 in breve

La Commissione della concorrenza (COMCO) e la sua Segreteria combattono da anni gli accordi sui prezzi. Aprendo i mercati ne impediscono l'isolamento e potenziano il mercato interno. Prendono posizione sulle modifiche di leggi e ordinanze, e rilevano i problemi inerenti al diritto della concorrenza e all'economia. A questi sforzi, finalizzati a contrastare l'isolamento dei mercati e i prezzi eccessivi, è dedicato quest'anno il tema speciale del rapporto, che fornisce anche un quadro rappresentativo del lavoro svolto nel 2023. Ad esempio, grazie all'importante decisione della COMCO sulla **strategia di potenziamento della rete Swisscom**, per i prossimi 50 anni si potranno garantire condizioni di concorrenza nell'impiego della fibra ottica. Secondo la decisione della COMCO, Swisscom è tenuta a sviluppare la sua rete di fibra ottica in modo da consentire anche a terzi l'accesso *layer 1* a partire dalle centrali di collegamento di Swisscom. Le società concorrenti saranno così in grado di offrire una connessione Internet con fibra ottica ad abitazioni e imprese: una maggiore concorrenza che contribuisce a migliorare il rapporto qualità-prezzo dell'offerta di prodotti e servizi.

Oltre al settore della fibra ottica, la COMCO si è occupata anche di quello delle discariche. Imprese di costruzione e imprese di smaltimento senza status di azionista hanno pagato alla **discarica Höli**, in posizione dominante, tasse di smaltimento più elevate rispetto a quelle versate dalle società azioniste, e sono così state svantaggiate sul piano della concorrenza. Questa disparità di trattamento è stata giudicata abusiva e illecita dalla COMCO.

Come già nei due anni precedenti, la COMCO ha valutato un numero di concentrazioni superiore alla media. Anche se la fusione di **UBS** e **CS** rientrava nella sfera di competenza della FINMA, il caso in questione ha occupato la COMCO per diversi mesi. La COMCO si è impegnata a fondo nell'analisi delle conseguenze della fusione e ha fornito una presa di posizione alla FINMA. Inoltre ha emanato diverse raccomandazioni destinate a diverse autorità.

La COMCO e la sua Segreteria svolgono **attività** di vario tipo. In particolare, nell'anno di riferimento, si è trattato di 25 *inchieste* e 17 *inchieste preliminari*; di circa 50 *osservazioni del mercato* e dell'esame di più di 30 *concentrazioni*. Sono stati redatti *preavvisi* nel quadro di circa 330 consultazioni degli uffici e procedure di consultazione, inerenti a diversi mercati, come quello del settore automobilistico, il mercato dell'energia, i mercati finanziari, l'agricoltura o le telecomunicazioni.

Nel 2023 il **Tribunale federale (TF)** e, soprattutto, il **Tribunale amministrativo federale (TAF)** hanno emesso sentenze su una serie di ricorsi contro decisioni della COMCO. Le decisioni dei due Tribunali hanno ampiamente confermato i giudizi di illiceità emessi dalla COMCO e, di conseguenza, la bontà del suo operato per quanto attiene alle indagini sui potenziali accordi, al rispetto dei diritti procedurali delle parti, alla valutazione degli elementi a carico e a discarico nonché alla tutela della presunzione di innocenza.

2 Informazioni sulla COMCO e la Segreteria

La **COMCO** (organo decisionale) è un'autorità di milizia. Dal 1° gennaio 2024 è composta da tredici membri nominati dal Consiglio federale, per la maggior parte esperti indipendenti: professori di diritto o economia e avvocati. Negli altri casi si tratta di rappresentanti delle associazioni economiche e delle organizzazioni dei consumatori (per l'elenco completo si veda l'allegato). La COMCO si riunisce ogni due/quattro settimane e decide sui casi importanti, anche riguardo alle multe, su proposta della Segreteria. Nel 2023 si sono tenute undici sessioni plenarie, durate una giornata intera o mezza giornata.

La COMCO dispone di una **Segreteria** a tempo pieno (organo investigativo). Si occupa delle procedure della legislazione sui cartelli, prepara le decisioni della COMCO e in materia di cartelli è l'organo di riferimento per imprese, privati e autorità. Si compone di quattro servizi, del centro di competenza Mercato interno e di un servizio Risorse (riguardo ai membri della direzione si veda l'allegato). Esclusi gli stagisti, a fine 2023 la Segreteria contava 73 collaboratori (tre in meno dell'anno precedente), in maggioranza giuristi ed economisti. La quota femminile era del 38,3 per cento (l'anno precedente era del 44,7 per cento). I 73 collaboratori della Segreteria lavorano a tempo pieno o parziale: in totale si tratta di 62,6 equivalenti a tempo pieno (l'anno precedente erano 65,3). Il numero di collaboratori (inclusa la direzione) preposti all'applicazione della legge sui cartelli e della legge sul mercato interno ammonta a 55 (48,4 equivalenti a tempo pieno), due in meno dell'anno precedente (50,7 equivalenti a tempo pieno). Presso il servizio Risorse sono attivi 18 collaboratori (14,2 equivalenti a tempo pieno), uno in meno dell'anno precedente (quando erano 14,6 equivalenti a tempo pieno), che svolgono mansioni generali di sostegno. Questi collaboratori assumono anche compiti trasversali per l'Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) e l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE). Come già l'anno precedente, la Segreteria ha messo a disposizione quattro posti a tempo pieno per stagisti.

Alla fine del 2023 è scaduto il periodo di nomina dei membri della COMCO. Nel 2023 il prof. **Armin Schmutzler** (Università di Zurigo) e il prof. **Winand Emons** (Università di Berna) hanno concluso il loro periodo di carica. **Henrique Schneider** (Unione svizzera delle arti e mestieri, usam) ha invece dimissionato prima del termine massimo, nel mese di luglio dell'anno in rassegna. Il Consiglio federale ha nominato i loro sostituti. Si tratta del prof. **Igor Letina** (Università di Berna), del prof. **Gerd Mühlheusser** (Università di Amburgo) e del dott. **Mikael Huber** (usam). Per garantire una rappresentanza italoфона in seno alla COMCO, è stato nominato l'avv. **Mauro Nicoli**. Igor Letina occupa la carica di vicepresidente precedentemente ricoperta da Armin Schmutzler, a cui va uno speciale ringraziamento:

Armin Schmutzler ha fatto parte della presidenza a tre della COMCO dal 2016. Ha svolto il suo compito di vicepresidente con grande impegno e forte motivazione, mettendo a disposizione le proprie competenze a beneficio delle procedure e dell'impostazione operativa della COMCO. Ha saputo affrontare casi complessi e dossier voluminosi, facendoli comprendere agli altri membri della Commissione. Come economista è riuscito a colmare abilmente il divario tra teoria e pratica, e ha fornito un prezioso contributo anche sul piano scientifico. Avvalendosi della sua eccellente reputazione in ambito accademico, è riuscito a discutere e approfondire con altri specialisti le questioni della concorrenza rilevanti per la COMCO. L'apporto di Armin Schmutzler alle attività della COMCO è stato fondamentale.

3 Principali decisioni del 2023

3.1 Decisioni della COMCO

Con decisione del *4 dicembre 2023*, la COMCO ha concluso la sua *inchiesta* sulla **strategia di potenziamento della rete Swisscom**. Dal 2020, nel quadro della «Strategia di potenziamento della rete Swisscom 2025», Swisscom (Svizzera) SA ha effettuato modifiche strutturali che impedivano l'accesso diretto (*layer 1*) alle società concorrenti nelle aree in cui era la sola a disporre di una rete di fibra ottica. Nella sua decisione la COMCO stabilisce che, nelle aree suddette, Swisscom occupa una posizione dominante sul mercato e, impedendo l'accesso *layer 1* agli altri operatori di telecomunicazioni, ostacola abusivamente il loro sviluppo sul piano tecnico. Fatta eccezione per singoli casi, giustificati dal punto di vista materiale, la decisione della COMCO impone a Swisscom di mettere fuori servizio o sostituire – entro un termine transitorio – le connessioni con fibra ottica che non permettono l'offerta *layer 1*. Inoltre a Swisscom è vietato costruire o sviluppare in futuro una rete di fibra ottica che non consente alle società interessate di proporre un'offerta *layer 1* dalla centrale di accesso di Swisscom. Oltre a questi provvedimenti, a Swisscom è stata inflitta una multa di circa 18 milioni di franchi. La decisione della COMCO può essere impugnata di fronte al TAF. In questo caso, già al momento dell'apertura dell'inchiesta nel dicembre 2020, la COMCO aveva disposto misure cautelari e vietato a Swisscom di costruire la sua rete di fibra ottica in modo tale da rendere impossibile a terzi l'accesso diretto al *layer 1* dalle centrali d'accesso di Swisscom. Le misure cautelari sono state confermate integralmente dal TAF e, successivamente, dal TF (cfr. 4.1.11).

A fine agosto 2023, la COMCO ha comunicato la sua decisione del *3 luglio 2023* concernente la **discarica Höli Liestal AG**, in cui stabilisce che quest'ultima – entro un raggio equivalente a circa 40 minuti di trasporto – occupa in modo abusivo una posizione dominante sul mercato nel settore dei rifiuti non riciclabili. Le imprese di costruzione e di smaltimento portano in discarica inerti e materiale di scavo di diverso tipo, e la scelta di una discarica si basa essenzialmente sulle tasse di smaltimento e i costi di trasporto. La discarica Höli ha concesso ai propri azionisti condizioni preferenziali, cioè tariffe di smaltimento nettamente più favorevoli rispetto a quelle applicate ad altre imprese. Le imprese di costruzione e di smaltimento che non avevano lo statuto di azionisti dovevano così assumersi costi di smaltimento più elevati e, di conseguenza, erano svantaggiate sul piano della concorrenza. In alcuni casi la discarica Höli si è anche rifiutata di accettare il materiale portato dai non azionisti. Ostacolando l'esercizio della concorrenza, la discarica Höli ha abusato della sua posizione dominante sul mercato. Per questa ragione le è stata inflitta una multa di circa 1 milione di franchi. La decisione è passata in giudicato.

3.2 Decisioni dei tribunali

Nella sua decisione del 18 ottobre 2010 concernente il settore delle **guarniture metalliche** per finestre e porte finestre, la COMCO ha stabilito la sanzionabilità di diversi accordi sui prezzi tra i commercianti di questi prodotti. Tre imprese hanno interposto ricorso, deciso nel 2014 con successo presso il TAF. Contro due di queste decisioni la COMCO ha a sua volta presentato ricorso davanti al TF. In entrambi i casi nel 2017 il TF ha accolto i ricorsi e rinviato le cause al TAF per un riesame. Con le sue decisioni del *12 dicembre 2023* il TAF ha confermato le decisioni adottate inizialmente dalla COMCO, che sono ora passate in giudicato.

La COMCO ha svolto complessivamente 10 inchieste sugli accordi di appalto nel Cantone dei Grigioni. Tre di queste concernevano svariati progetti di costruzione; le rimanenti riguardavano al massimo 10 progetti ciascuna. In questa materia la COMCO ha preso le decisioni seguenti: il *27 maggio 2019*, in merito a numerosi accordi illeciti tra tre imprese di costruzione (**Engadina II**); il *26 marzo 2018*, in merito a diversi tipi di accordi illeciti tra varie imprese (**Engadina I**); il *2 ottobre 2017* (tre decisioni) in merito ad accordi illeciti – ciascuno inerente a un progetto di

costruzione – tra due (**Engadina IV**) rispettivamente tre imprese (**Engadina VI** e **Engadina VIII**):

- Bezzola Denoth AG e Implenia Schweiz AG hanno inoltrato ricorso al TAF contro la decisione **Engadina VI**, ricorso che è stato respinto con le decisioni del 7 dicembre e del 23 novembre 2023. Il TAF ha esaminato l'illiceità di un accordo e diversi aspetti sanzionabili, confermando la prassi recente in materia di accordo di appalto e, nei fatti, la decisione della COMCO. Un'impresa ha inoltrato ricorso presso il TF;
- la decisione **Engadina VIII** è stata impugnata da Implenia Schweiz AG davanti al TAF. Nella sua decisione del 28 novembre 2023 il TAF ha esaminato principalmente aspetti inerenti a sanzioni, confermando la sua prassi recente in materia di accordi di appalto e la decisione della COMCO. Implenia ha inoltrato ricorso presso il TF;
- nel 2018, con la sua decisione **Engadina I** la COMCO ha accertato l'esistenza di diversi accordi illeciti: assemblee preparatorie (1997–2008); collaborazione tra Foffa Conrad AG, Bezzola Denoth AG e Lazzarini AG (2008-2012); 11 accordi singoli (2009–2012); accordi di cooperazione tra Foffa Conrad AG, Bezzola Denoth AG, Lazzarini AG e Alfred Laurent AG (1999–2008). Secondo una stima prudente gli accordi suddetti concernevano più di 400 progetti di costruzione di enti pubblici e privati, nei settori dell'edilizia e del genio civile, per un volume di acquisto superiore ai 100 milioni di franchi. Tre imprese hanno interposto ricorso. Con le sue tre decisioni del 28 novembre 2023 il TAF ha confermato l'illiceità di tutti gli accordi così come il rispetto dei diritti delle parti. Il TAF ha ridotto, in alcuni casi in misura considerevole, gli importi delle multe, soprattutto in considerazione delle autodenunce (rispetto al TAF la COMCO auspicava una maggiore cooperazione da parte di chi si è autodenunciato). Inoltre il TAF ha tenuto conto dell'importo indennizzato a posteriori da un'impresa al Cantone nella misura della metà. Tutte le imprese ricorrenti hanno inoltrato ricorso presso il TF;
- Rocca + Hotz ha interposto ricorso contro la decisione **Engadina II**, su cui si è espresso il TAF con la sua decisione del 26 ottobre 2023. Secondo la COMCO le imprese di costruzione hanno concordato complessivamente dieci progetti. Il TAF ha deciso che nel caso di un progetto la situazione probatoria fosse troppo debole. Per il resto – assunzione delle prove, valore probatorio delle autodenunce, valutazione giuridica, calcolo delle multe e valutazione della sostenibilità delle sanzioni – il TAF ha confermato la decisione della COMCO, che è passata in giudicato;
- la Foffa Conrad AG ha impugnato davanti al TAF la decisione della COMCO **Engadina IV**; il ricorso è stato respinto con decisione del 14 agosto 2023. Il TAF ha ampiamente confermato la decisione della COMCO, stabilendo in particolare che gli accordi erano comprovati e illeciti. Secondo il TAF un'impresa che si autodenuncia è tenuta a cooperare con la COMCO e i tribunali durante l'intera procedura: in caso contrario la riduzione della sanzione è di minore entità. La decisione è passata in giudicato.

Con decisione del 22 maggio 2017 la COMCO ha vietato la prevista fusione tra **Ticketcorner** e **Starticket**, perché avrebbe potuto impedire una concorrenza efficace sul mercato nazionale della vendita per conto terzi nel settore del ticketing. Con decisione del 12 dicembre 2023 il TAF non è entrato nel merito del ricorso presentato da Ticketcorner adducendo la mancanza di un interesse degno di protezione giuridica pratico e attuale: nel 2020 TX Group si è ritirato, in quanto ex proprietario di Starticket, dal relativo accordo di transazione e lo stesso anno ha ceduto Starticket a See Tickets.

Nel 2016 UPC ha acquisito i diritti televisivi per le partite del Campionato svizzero di hockey, e per anni non ha concesso a Swisscom la **trasmissione dal vivo delle partite di hockey su ghiaccio**. La COMCO ha ritenuto nel 2020 che questo rifiuto fosse illecito sotto il profilo della legislazione sui cartelli e ha inflitto a UPC una multa di circa 30 milioni di franchi. Con la sua

decisione del *31 ottobre 2023* il TAF ha confermato la decisione della COMCO nei confronti di UPC. Dapprima ha constatato che per quasi tre anni UPC si è rifiutata di presentare a Swisscom (Svizzera) SA e alla sua filiale Blue Entertainment AG un'**offerta** per trasmettere dal vivo partite di hockey su ghiaccio. Il Tribunale ha ritenuto che per Swisscom un'offerta completa di trasmissioni di hockey svizzero fosse almeno in una certa misura necessaria per poter essere competitiva nel settore della televisione a pagamento. Di conseguenza il rifiuto di UPC costituiva una limitazione della concorrenza a danno di Swisscom e un abuso di posizione dominante sul mercato. Il Tribunale ha ridotto la multa a circa 29,1 milioni di franchi, ritenendo che la durata dell'infrazione fosse di cinque mesi più breve. UPC ha inoltrato ricorso al TF.

Nel 2019 la COMCO ha autorizzato il progetto di concentrazione **Gateway Basel Nord (GBN)** delle FFS con Hupac e Rethmann. Swissterminal AG ha chiesto alla COMCO di poter accedere, in virtù della legge sulla trasparenza (LTras), alla documentazione pertinente non pubblicata. La COMCO ha concesso in via generale a swissterminal l'accesso alla documentazione, escludendo però alcune parti (testi e allegati) e anonimizzandone i contenuti (per rispettare il segreto d'affari e proteggere i dati personali). Dopo varie fasi procedurali e decisioni intermedie, e una procedura di conciliazione presso l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), nel 2021 swissterminal ha interposto ricorso presso il TAF. Si trattava in particolare dell'omissione di diversi passi, motivata dalla tutela del segreto d'affari, nonché della cancellazione di nomi e marchi – cioè dati personali – di consulenti. Il TAF con decisione del *29 giugno 2023* ha accolto, con un'eccezione, le omissioni ma ha deciso che i nomi e marchi dei consulenti dovevano essere leggibili. Complessivamente l'operato della COMCO è stato confermato nella misura di 4/5. Swissterminal ha inoltrato ricorso davanti al TF.

Con decisione del *22 giugno 2023* il TF non è entrato nel merito del **ricorso costituzionale sussidiario** presentato dalla COMCO in relazione all'aggiudicazione diretta dei lavori per l'ampliamento di una stazione di trasformazione. Si trattava della questione, non ancora chiarita dal punto di vista giuridico, della legittimità di un ricorso costituzionale sussidiario presentato dalla COMCO nell'ambito del diritto del mercato interno. Il ricorso costituzionale della COMCO concerneva una decisione del tribunale amministrativo cantonale di San Gallo, che aveva respinto un ricorso presentato inizialmente dalla COMCO contro l'aggiudicazione concessa da un Comune. Il TF non ha esaminato la violazione delle norme in materia di preimplicazione e ricusa contenute nel diritto sugli appalti pubblici, denunciata dalla COMCO, perché secondo la valutazione del tribunale amministrativo nel caso di dette procedure di aggiudicazione diretta i motivi di censura sarebbero limitati.

Il *5 giugno 2023* il TAF ha deciso in merito al ricorso presentato da CA Auto Finances Suisse SA (già FCA Capital Suisse SA, qui appresso: Fiat) contro la decisione parziale del 26 giugno 2019 della COMCO nel settore del leasing di automobili. La COMCO aveva inflitto sanzioni per un totale di 30 milioni di franchi a otto **società di leasing di automobili**. Per diversi anni le società suddette si sono scambiate informazioni sulle offerte promozionali e i fattori di calcolo del leasing. Nei confronti di questa decisione Fiat ha intrapreso un'azione di diritto amministrativo e interposto ricorso davanti al TAF. L'azione era già stata respinta dal TAF. Quest'ultimo, con decisione del 5 giugno 2023, ha respinto anche il ricorso di Fiat, confermando la decisione impugnata e la prassi della COMCO in materia di scambi d'informazioni riservate tra società concorrenti.

Il TF ha confermato – con decisione del *9 maggio 2023* – la sentenza del TAF del 16 febbraio 2021 e la decisione della COMCO dell'11 dicembre 2017 nei confronti di **Naxoo SA**. Anche il TF è giunto alla conclusione che Naxoo SA occupava una posizione dominante sul mercato del collegamento alla rete via cavo nella città di Ginevra. Naxoo ha abusato di questa posizione dominante, a danno dei proprietari d'immobili, dei terzi fornitori di sistemi e dei clienti finali. Nei contratti di allacciamento degli immobili ha imposto condizioni commerciali inique e limitato i mercati di sbocco e lo sviluppo tecnico. Avendo Naxoo SA corretto alcuni dati contabili dopo la decisione della COMCO, e in considerazione del fatto che i dati in questione costituiscono

la base di calcolo della sanzione, il TAF ha ridotto la multa inflitta dalla COMCO da 3,6 e circa 3,26 milioni di franchi. Naxoo SA ha impugnato questa decisione davanti al TF, che ha ridotto la sanzione da 3,26 e 3,1 milioni di franchi, in considerazione di una durata di infrazione più breve (da 85 a 75 mesi).

Il *16 febbraio 2023* il TAF ha respinto il ricorso di Concepto Watch Factory SA (Concepto) e Manufacture 2824 SA (Manufacture 2824) contro la decisione della COMCO del 28 giugno 2021. La COMCO aveva multato le società suddette per infrazione all'**obbligo di informazione**. La sanzione è tuttavia stata ridotta di 5'000 franchi e fissata a 35'000 franchi.

4 Attività

4.1 Attività nei vari mercati

La LCart e la LMI si applicano a tutti i mercati e di conseguenza le attività della COMCO e della sua Segreteria concernono diversi settori. Ogni anno la Segreteria della COMCO riceve diverse centinaia di notifiche e denunce da parte di privati cittadini, dell'ente pubblico, di imprese, associazioni, ecc, che si traducono mediamente in 80-90 procedure all'anno. Si tratta di osservazioni del mercato di entità minore e informali (circa il 75 % dei casi), inchieste di media entità (*inchieste preliminari*, 18 %) e procedure più importanti (*inchieste*, circa il 7 %)¹. **Di seguito** per ogni mercato vengono riportati i risultati più importanti di queste procedure nonché le consulenze e i preavvisi inerenti ad atti normativi e sovvenzioni statali. Inoltre si menzionano le inchieste preliminari e le inchieste avviate recentemente.

4.1.1 Settore automobilistico

Dal 1° gennaio 2024 l'**ordinanza del Consiglio federale sul settore degli autoveicoli (OAuto)** ha sostituito la Comunicazione autoveicoli della COMCO, in adempimento della mozione 18.3898 «Garantire l'applicazione della legge sui cartelli nel commercio di autoveicoli», depositata dal consigliere nazionale Pfister il 27 settembre 2018 e accolta dal Parlamento nel marzo 2022. L'OAuto disciplina in particolare la limitazione delle importazioni parallele, l'accesso ai ricambi e alle informazioni tecniche da parte di garage indipendenti, la distribuzione multimarca e le modalità di disdetta per la protezione dei distributori. Rispetto alla Comunicazione autoveicoli, l'ordinanza non introduce modifiche importanti sotto il profilo dei contenuti; tuttavia essa non è vincolante soltanto per le autorità in materia di concorrenza ma anche per i tribunali. Il 4 dicembre 2023 la COMCO ha emanato le **Spiegazioni sull'ordinanza sul settore degli autoveicoli**, a uso delle imprese. Anche le Spiegazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2024; sostituiscono quelle relative alla Comunicazione autoveicoli.

Nel settore automobilistico alcuni fornitori stanno valutando la possibilità di passare dalla vendita tramite distributori indipendenti a quella mediante **agenzia**. In questo secondo caso, il fornitore può fissare all'agenzia i prezzi di vendita se si fa carico dei costi e dei rischi più importanti a cui è soggetto l'agente. Nell'aprile 2023, nel quadro di una *procedura di opposizione*, un fornitore di autoveicoli ha notificato alla COMCO il previsto passaggio al modello di vendita tramite agenzia. La COMCO ha analizzato il caso secondo i criteri previsti dagli Orientamenti UE sulle restrizioni verticali. In considerazione dei dubbi che permanevano sulla reale e totale assunzione dei costi e rischi principali da parte del fornitore e, di conseguenza, sulla possibile formazione di accordi verticali illeciti mediante indicazioni di prezzo, nel settembre 2023 la Segreteria ha avviato un'*inchiesta preliminare*. L'inchiesta preliminare è finalizzata ad esaminare più approfonditamente la ripartizione dei costi e dei rischi legati alla vendita tramite agenzia, coinvolgendo anche i distributori.

Nel quadro di una *consulenza* per una **piattaforma comparativa on-line concernente i prezzi dei carburanti alle stazioni di servizio** la Segreteria ha esaminato l'ammissibilità, sotto il profilo della legislazione sui cartelli, delle notifiche dei prezzi che i gestori delle stazioni inoltrano in tempo reale alla piattaforma comparativa del TCS (e che si aggiungono a quelle trasmesse dai consumatori). Questa piattaforma consente di consultare i prezzi dei carburanti

¹ Nell'ambito del diritto amministrativo in materia di cartelli, la procedura d'inchiesta serve a valutare a titolo formale l'ammissibilità delle limitazioni alla concorrenza. Viene decisa dalla COMCO, dura due o tre anni ed è di ampia portata. L'inchiesta preliminare è una procedura preliminare di valenza prevalentemente informale, e serve a identificare i casi da sottoporre a un'inchiesta; solitamente dura circa un anno. L'osservazione del mercato è una procedura informale, che a seconda dei casi può sfociare in un'inchiesta preliminare o in un'inchiesta oppure concludersi senza alcun esito particolare. Le inchieste preliminari e le osservazioni del mercato vengono condotte e portate a termine dalla Segreteria della COMCO.

– soprattutto benzina e gasolio – praticati dai gestori delle stazioni di servizio in Svizzera. La Segreteria della COMCO è giunta alla conclusione che la trasmissione di dati relativi ai prezzi dei carburanti in corso, da pubblicare per intero sulla piattaforma del TCS, comporterebbe uno scambio di informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza dei prezzi. Secondo le valutazioni della Segreteria si creerebbe un certo rischio di collusione e, in singoli casi, di accordi illeciti sui prezzi tra gestori di stazioni di servizio. Questo rischio può essere ridotto notevolmente se, invece di pubblicare tutti i prezzi del carburante, si pubblicano soltanto quelli più bassi.

4.1.2 Settore della costruzione

La COMCO ha concluso la sua *inchiesta*, avviata nel 2021, sulla discarica Höli Liestal AG stabilendo che quest'ultima ha abusato della sua posizione dominante sul mercato nel **settore delle discariche** (cfr. 3.1).

Nel luglio 2021 il Cantone di Friburgo ha pubblicato un bando di concorso per una trentina di lotti concernenti il servizio spazzaneve e spargisale sulle strade cantonali. Successivamente, tra marzo e aprile 2022, ha interrotto un certo numero di procedure dopo aver constatato prezzi inspiegabilmente eccessivi. Sei mandati sono stati oggetto di ricorso davanti al Tribunale cantonale. Quest'ultimo, nella sua decisione di dicembre 2022, ha stabilito che i prezzi delle offerte erano manifestamente abusivi e che si poteva ipotizzare un accordo tra mandatari. Nell'aprile 2023, la Segreteria della COMCO ha aperto un'*inchiesta preliminare*, allo scopo di accertare la presenza di indizi di accordi tra imprese del Cantone di Friburgo nel settore del **servizio stradale invernale**.

Nel febbraio 2023 la Segreteria ha interrotto un'*osservazione del mercato* nel settore dei **rivestimenti di pareti e pavimenti**. Nel caso di immobili di dimensioni importanti, diversi commercianti di materiale da costruzione trasmettono una notifica al fabbricante di rivestimenti, informandolo di aver prestato consulenza al committente della costruzione e di aver pubblicizzato i prodotti del fabbricante. Nel contempo chiedono a quest'ultimo di comunicare loro il prezzo dei prodotti e garantirne la fornitura entro il termine previsto. In contropartita della consulenza e della presentazione di campioni, il commerciante ottiene generalmente dal fabbricante uno sconto aggiuntivo o un prezzo speciale. La notifica permette al fabbricante di pianificare i lavori di produzione e fornitura, evitandogli oneri inutili. Non sono emersi indizi di favoritismi a beneficio dei rivenditori che per primi notificano un immobile. Inoltre nel caso in questione i prodotti di diversi fabbricanti sono intercambiabili. Nel complesso non sussistevano elementi sufficienti per ritenere che le notifiche suddette limitassero la concorrenza.

Nel novembre 2023 la Segreteria della COMCO ha avviato due nuove *inchieste*: la prima riguarda presunti **accordi di appalto** nel Cantone di Neuchâtel. Ci sono motivi di ritenere che diverse imprese abbiano concordato prezzi e offerte per appalti pubblici e privati nel **settore dell'edilizia e del genio civile**. La seconda inchiesta concerne il **commercio dell'acciaio**. Tre commercianti di acciaio sono sospettati di aver condizionato la vendita di acciaio di armatura all'acquisto di distanziatori a gabbia. Sembrerebbe che le tre imprese abbiano chiesto prezzi più elevati per l'acciaio di armatura alle imprese di costruzione che volevano acquistare altrove i distanziatori.

4.1.3 Commercio al dettaglio e industria dei beni di consumo

Nel febbraio 2023 la Segreteria ha concluso l'*inchiesta preliminare* sul **regolamento dei pagamenti di Coop** tramite Markant. Secondo alcuni indizi rilevati dall'inchiesta preliminare, Coop occuperebbe una posizione dominante su alcuni mercati di approvvigionamento di beni di consumo quotidiano. Inoltre vi era motivo di ritenere che in relazione al regolamento dei pagamenti delle vendite con i fornitori tramite Markant, le condizioni di Coop fossero abusive. La Segreteria ha esposto a Coop i propri dubbi, e raccomandato di consentire ai fornitori modalità di pagamento che non comportassero spese aggiuntive, come avveniva prima del 2021.

Coop ha deciso di seguire le indicazioni della Segreteria; il contratto con Markant è stato disdetto per fine 2023. Pertanto la Segreteria ha interrotto la sua inchiesta preliminare, rinunciando ad accertare in via definitiva se e su quali mercati di approvvigionamento Coop occupi effettivamente una posizione dominante, e se ne abbia abusato. A questo scopo sarebbe stata necessaria un'inchiesta e la Segreteria ha ritenuto più opportuno risolvere i problemi inerenti alla legislazione sui cartelli avvalendosi di una raccomandazione.

Nel quadro della *consulenza* sulla **piattaforma dati nell'industria dello sport** la Segreteria ha esaminato uno scambio di dati tra fabbricanti, grossisti e dettaglianti mediante piattaforma con processi digitali ottimizzati. La Segreteria ha rilevato due aspetti problematici: da un lato la piattaforma deve impedire lo scambio di informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza, tra fornitori o commercianti; dall'altro, c'è il rischio che delle raccomandazioni di prezzo in forma elettronica (non vincolanti) da parte dei fornitori – immesse direttamente nel sistema di cassa dei commercianti – possano portare ad accordi sui prezzi. Consentita è invece la trasmissione elettronica di prezzi d'acquisto individuali, ma a condizione di garantire che i commercianti siano liberi di stabilire autonomamente i prezzi di vendita.

In marzo la COMCO ha avviato un'*inchiesta* nel settore delle **sostanze aromatiche**. Si sospetta che alcuni produttori abbiano concordato la loro politica in materia di prezzi, ostacolato le forniture dei loro concorrenti a determinati clienti e limitato la produzione di determinate sostanze. Le sostanze aromatiche sono impiegate nella fabbricazione di svariati prodotti, tra cui in particolare i cosmetici e i prodotti per la cura del corpo, come pure detersivi e detergenti.

Nel mese di giugno la COMCO ha avviato un'*inchiesta* nel settore **commercio on-line di accessori per la stampa e materiale d'ufficio**. Vi sono elementi per ritenere che due grossisti abbiano influito sui prezzi di rivendita di diversi commercianti on-line. In questo modo potrebbero aver stipulato accordi verticali sui prezzi contrari alle disposizioni della legislazione sui cartelli.

4.1.4 Energia

Nel 2023 in relazione al settore del **gas** la Segreteria si è occupata di diverse richieste informali di informazioni concernenti domande di allacciamento alla rete da parte di fornitori terzi (cfr. 8.2). Nel quadro di una *osservazione del mercato* (senza avvio di procedura) è stato garantito che i fornitori terzi possano accedere alla rete di distribuzione per raggiungere i clienti finali. Inoltre la Segreteria nella primavera del 2023 ha elaborato un preavviso per una *consultazione degli uffici* relativa a un documento interlocutorio indirizzato al Consiglio federale, con i punti essenziali della nuova legge sull'approvvigionamento di gas. Inoltre in occasione della revisione parziale dell'ordinanza sulla garanzia delle capacità di fornitura di gas naturale in situazioni di grave penuria, la Segreteria ha preso posizione in merito al rapporto 2023/24 del gruppo che si occupa dell'approvvigionamento invernale. Altre attività sono menzionate più sotto (8.2 e 8.4).

In seguito alla **crisi energetica** causata nella primavera 2022 dallo scoppio della guerra in Ucraina, anche nel 2023 in seno all'Amministrazione federale sono stati elaborati diversi progetti di leggi e ordinanze nel settore **del gas e dell'elettricità**, per garantire la **sicurezza dell'approvvigionamento** in inverno. In relazione a progetti normativi paralleli (leggi e ordinanze) le autorità in materia di concorrenza hanno redatto diversi *preavvisi* riguardo alle riserve energetiche. La Segreteria si è inoltre espressa, nell'ambito delle *consultazioni degli uffici* dell'UFAE, sulle misure di gestione in situazione di penuria di elettricità e il monitoraggio di dati in una revisione parziale dell'ordinanza sull'organizzazione del settore del gas per garantire l'approvvigionamento economico del Paese (OOSG). Durante tutte queste consultazioni, la Segreteria e la COMCO si sono impegnate affinché le misure regolatorie non influissero sulla concorrenza e non comportassero alcune discriminazioni, e che i costi andassero a carico di chi li genera.

Nel settore dell'**elettricità** è stata elaborata e sottoposta al Parlamento la legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell'energia all'ingrosso (LVTE). I contenuti di questa legge corrispondono in larga parte a quelli del regolamento UE concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (il cosiddetto regolamento REMIT). Affinché il mercato all'ingrosso dell'elettricità possa funzionare, occorre garantire che i singoli attori non operino illecitamente in modo anticoncorrenziale. Per sanzionare efficacemente le operazioni illecite la Segreteria e la COMCO ritengono necessario inserire nella legislazione svizzera nuove disposizioni penali da applicare in caso di sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali e di manipolazione del mercato. Nell'ottica della concorrenza, le autorità preposte hanno invece sollevato delle critiche riguardo all'obbligo di pubblicare informazioni confidenziali – anch'esso recepito dalla normativa UE – soprattutto in relazione a capacità e utilizzo di impianti per produrre, accumulare, consumare o trasportare elettricità e gas. A causa delle strutture oligopolistiche, la maggiore trasparenza derivante dagli obblighi di pubblicazione imposti ai principali operatori di mercato potrebbe compromettere la concorrenza sui mercati della produzione e del commercio di energia elettrica in Svizzera. Inoltre le autorità in materia di concorrenza hanno elaborato diversi *preavvisi* concernenti vari progetti di ordinanze nel settore dell'approvvigionamento energetico e della legislazione sull'energia.

4.1.5 Mercati finanziari

Il 19 marzo 2023 l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha approvato, per motivi gravi, la *fusione* anticipata tra **UBS** und **Credit Suisse**. Nel caso di una fusione ai sensi della legge sulle banche, la FINMA può, in via eccezionale, assumere una competenza decisionale in materia di controllo delle fusioni, se ritiene che ciò sia necessario ai fini della tutela dei creditori. In questo caso invita la COMCO a *prendere posizione*. La Segreteria ha perciò analizzato, su incarico della FINMA, le condizioni di concorrenza sui principali mercati; su questa base la COMCO ha valutato, nel suo preavviso del 25 settembre 2023, le conseguenze della fusione sul piano della concorrenza.

Nel settore dei mercati finanziari la Segreteria si è occupata di diverse *consulenze*. Uno dei temi trattati è stata la sostenibilità, ad esempio nel quadro della **consulenza prestata all'Associazione svizzera dei banchieri (ASB)**. La Segreteria ha esaminato due documenti di autoregolamentazione dell'ASB nel settore della finanza sostenibile («Direttive per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi ESG nelle attività di consulenza in investimenti e di gestione patrimoniale» e «Direttive per gli offerenti di ipoteche per la promozione dell'efficienza energetica», in vigore dal 1° gennaio 2023). Questi documenti di autoregolamentazione, introdotti sulla base di direttive emanate dal Consiglio federale in questa materia, prevedono tra le altre cose degli obblighi di informazione su sostenibilità e osservanza dei criteri di efficienza energetica degli immobili durante gli incontri con la clientela. Sono vincolanti per tutti i membri dell'ASB e per i non membri esiste la possibilità di sottoscrivere una dichiarazione di adesione. Poiché a questo tipo di accordi settoriali partecipano solitamente numerosi operatori di un settore specifico, spesso si crea un certo attrito con le disposizioni della legislazione sui cartelli. Nella fattispecie, la Segreteria è giunta alla conclusione che entrambi i documenti sono compatibili con le disposizioni in materia di cartelli. In effetti si tratta di standard minimi, validi per una parte importante del settore; tuttavia i singoli operatori mantengono la loro autonomia per quanto attiene ai principali fattori di competitività. I clienti possono inoltre rinunciare fin da principio alla consulenza di cui sopra.

Il 29 giugno 2023 la COMCO ha avviato due *inchieste sulle commissioni interbancarie delle carte di debito*. Si tratta di trovare soluzioni a lungo termine per le commissioni applicate per le carte di debito Visa e Mastercard. Sono due inchieste distinte, che riguardano Visa e Mastercard. Nei due casi si presentano situazioni differenti: con Mastercard si è giunti rapidamente a un'intesa sotto forma di conciliazione. Con Visa sussistono divergenze che occorrerà approfondire ulteriormente. Per entrambe, la procedura concerne le commissioni interbancarie nazionali. Si tratta di una tassa che un emittente di carte svizzero (di solito una banca) riscuote

all'atto dell'utilizzo della carta di debito che ha emesso. Questa viene riversata dall'*acquirer* – come parte di una commissione che questi applica ai commercianti – sulla società che accetta la carta nel processo di pagamento (di solito un venditore). Occorre però precisare che le commissioni di interscambio sono soltanto una delle numerose commissioni che gravano sui commercianti. L'autorità in materia di concorrenza ha autorizzato una commissione di interscambio limitatamente alla fase di lancio sul mercato delle nuove carte di debito di Visa e Mastercard. La fase si è conclusa quando entrambe hanno raggiunto una quota di mercato del 15 per cento.

4.1.6 Sistema sanitario

La decisione del Cantone di Zurigo di trasformare la **farmacia cantonale** in una società anonima per venderla successivamente all'ospedale universitario, è stata oggetto di una *osservazione del mercato*, i cui risultati sono rilevanti per i progetti di concentrazione che prevedono la partecipazione di un'azienda statale e che contiene conclusioni interessanti per Cantoni e Comuni. Nel caso dei *progetti di concentrazione* occorre di volta in volta stabilire se un'impresa di proprietà del Cantone vada considerata come un'unità indipendente – e dunque come un'impresa economicamente autonoma – oppure se formi con il Cantone un'unica entità economica. Sotto questo profilo è determinante il **grado d'influenza** che il Cantone può esercitare sulle attività commerciali dell'impresa. Se non si può escludere che il ruolo cantonale sia decisivo – ad esempio in virtù di una base legale esistente – si deve in linea di massima presupporre l'unità economica e di conseguenza considerare il Cantone come ente dirigente. È opportuno accertare se il Cantone è ente dirigente quando: 1) un Cantone decide di acquisire un'impresa o parte di essa da un'impresa privata o da un altro Cantone; 2) un Cantone fonda un'impresa comune con un altro Cantone oppure con un'impresa privata; 3) un Cantone accetta che imprese private o altri Cantoni partecipino al controllo di una sua società; 4) imprese pubbliche partecipano a progetti di concentrazione. Questi casi equivalgono a quelli che coinvolgono società private e sono quindi soggetti alla legge sui cartelli.

4.1.7 Agricoltura

Nel quadro di una *consulenza* la Segreteria ha valutato la costituzione di una **comunità di produttori di luppolo** formata da coltivatori svizzeri, giungendo alla conclusione che la prevista vendita della totalità del luppolo da parte della direzione della comunità potrebbe essere qualificata come accordo orizzontale sui prezzi tra i produttori, e che detto accordo pregiudicherebbe considerevolmente la concorrenza. Tuttavia sarebbe un accordo sui prezzi giustificato da motivi di efficienza economica, e di conseguenza lecito, visto che la vendita della totalità del luppolo nella forma suddetta è necessaria per ridurre i prezzi di vendita. La Segreteria non ritiene che il previsto controllo della qualità del luppolo, effettuato dalla comunità, rappresenti un accordo di non concorrenza e pertanto esso sarebbe lecito, a condizione però che non comporti lo scambio di dati sensibili (ad esempio relativi alle quantità prodotte dai singoli associati). La lavorazione comune del luppolo costituirebbe in effetti un accordo di non concorrenza: tuttavia si tratterebbe di microimprese ai sensi della Comunicazione PMI, e di conseguenza l'accordo sarebbe lecito.

4.1.8 Media

Nel gennaio 2023 la COMCO ha avviato un'*inchiesta* nei confronti del gruppo editoriale francese **Madrigall**. Nel settembre 2022 Payot, un rivenditore di libri attivo in Romandia, aveva denunciato Madrigall alla Segreteria della COMCO per presunto abuso di posizione dominante relativa. Madrigall avrebbe impedito l'acquisto di libri in Francia ai prezzi e alle condizioni ivi in uso (cfr. anche 8.5).

La Segreteria ha svolto un'*inchiesta preliminare* concernente **Google News** per accertare eventuali comportamenti illeciti. Concretamente si trattava dell'assenza di articoli del portale news toggenburg24.ch su Google News, quando invece vi si potevano trovare praticamente

tutti gli articoli della concorrenza. Questa assenza su Google News avrebbe costituito, secondo toggenburg24.ch, uno svantaggio sul piano della concorrenza. Da parte sua, Google ha rilevato il suo interesse a offrire all'utenza un ventaglio per quanto possibile ampio e diversificato di notizie: tuttavia, per poter essere riconosciuti come sito di news è necessario soddisfare alcuni requisiti minimi, che nel caso di toggenburg24.ch non erano adempiuti. L'inchiesta si è conclusa con il riconoscimento di motivi commerciali legittimi ("*legitimate business reasons*") che portano Google a fissare requisiti minimi per la pubblicazione su Google News, se detti requisiti sono ragionevolmente esigibili. Complessivamente non sono pertanto emersi elementi ricollegabili a una condotta abusiva.

4.1.9 Servizi postali

Nel novembre 2023 la COMCO ha deciso, sulla base dei risultati dell'esame preliminare, di sottoporre a un esame più approfondito l'annunciato *progetto di fusione* tra **Posta Svizzera e Quickmail Holding AG**. Il gruppo Quickmail, con le sue due filiali Quickmail AG e Quickpac AG, si occupa a livello nazionale della consegna di lettere, invii senza indirizzo (ad es. dépliant pubblicitari), giornali, riviste e pacchi. Dall'esame preliminare sono emersi elementi secondo cui l'acquisizione del gruppo Quickmail da parte della Posta porterebbe quest'ultima a occupare una posizione dominante su diversi mercati o a rafforzarla. Secondo La Posta si tratterebbe invece di un'acquisizione a fini di risanamento e le conseguenze negative sul piano della concorrenza ci sarebbero anche senza la concentrazione. Il *15 gennaio 2024* la COMCO ha vietato la fusione per i motivi suddetti; inoltre se fosse un'altra società ad acquisire la fallita Quickmail Holding AG si creerebbero condizioni di maggiore concorrenza.

Le due *osservazioni del mercato* avviate nel 2022 in relazione alle attività aziendali della **Posta Svizzera** sono state archiviate nel 2023. Al momento della valutazione non sussistevano elementi sufficienti per supporre comportamenti illeciti da parte della Posta, tali da giustificare l'avvio di un'inchiesta preliminare o un'inchiesta. È stato anche rilevato che la questione normativa inerente ai margini di concorrenza praticabili da aziende statali nei confronti di operatori privati non rientra nella sfera di competenze della COMCO. L'osservazione del mercato riguardava essenzialmente accuse di sovvenzioni trasversali, pratiche gemellate illecite come pure la trasmissione di dati dal settore di monopolio e la discriminazione di partner commerciali.

4.1.10 Sport

Il 16 dicembre 2022, la Fédération internationale de Football Association (FIFA) ha adottato le **FIFA Football Agent Regulations** (nel seguito: FFAR) per disciplinare l'attività degli agenti dei calciatori. In merito all'adozione delle FFAR, il 7 marzo 2023 è stata inoltrata una denuncia nei confronti della federazione. Queste ultime prevedono infatti un tetto massimo per la remunerazione degli agenti dei calciatori e disposizioni relative alla possibilità di rappresentare più parti contemporaneamente. La denuncia comprendeva una richiesta di misure cautelari per bloccare l'entrata in vigore delle FFAR (previste per il 1° ottobre 2023) per ciò che concerneva gli articoli contestati. Dopo aver analizzato la situazione, la Segreteria ha deciso di non chiedere alla COMCO l'applicazione di dette misure, non sussistendo le condizioni previste per ricorrere a questo strumento. Tuttavia la Segreteria ha avviato un'*inchiesta preliminare* allo scopo di valutare la compatibilità di alcuni articoli delle FFAR con il diritto svizzero in materia di concorrenza.

4.1.11 Telecomunicazioni

Con decisione del *4 dicembre 2023* la COMCO ha concluso l'*inchiesta* sulla **strategia di potenziamento della rete Swisscom** (cfr. 3.1 e 8.2).

4.1.12 Trasporti

Nei settori del **trasporto passeggeri e trasporto merci** la Segreteria e la COMCO nell'ambito di *consultazioni di uffici* e di *procedure di consultazione* hanno formulato diversi preavvisi su progetti normativi (cfr. 8.4).

4.1.13 Altre attività

a. Posizione dominante relativa

Il 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove disposizioni concernenti la posizione dominante relativa. Sono state elaborate in conseguenza dell'Iniziativa per prezzi equi e per contrastare l'elevato livello dei prezzi in Svizzera (cfr. 8.5). Su questi aspetti, già nel dicembre 2021 le autorità in materia di concorrenza avevano pubblicato una nota informativa e messo a disposizione un modulo di notifica, per agevolare le imprese intenzionate a presentare denuncia e la selezione dei casi da parte della Segreteria e della COMCO.

La valanga di denunce paventata soprattutto nel corso del dibattito parlamentare non si è verificata nemmeno a due anni dall'entrata in vigore delle disposizioni: su questo tema nel 2023 sono pervenuti sette moduli di notifica e circa dieci tra denunce e richieste da parte di cittadini, inerenti a una grande varietà di settori: molto spesso si trattava dell'abuso di dominanza relativa nei rapporti tra fabbricanti e venditori.

Per vari motivi nessuna delle notifiche inerenti al tema della posizione dominante relativa giunte nel 2023 ha portato all'avvio di *inchieste* o *inchieste preliminari*: nella maggior parte dei casi le descrizioni dei casi (imprese e persone) denunciati non contenevano indizi sufficienti per supporre un abuso di posizione dominante relativa. È tuttavia successo anche che le aziende, dopo una prima presa di contatto con la Segreteria, abbiano rinunciato alle loro denunce: ad esempio, nonostante le richieste della Segreteria, non le formalizzavano con la compilazione di un modulo; in altri casi è possibile che all'azienda denunciante sia bastata la valutazione iniziale della Segreteria, e che successivamente essa abbia raggiunto un accordo con l'azienda denunciata.

b. Accordi verticali

Nel mese di dicembre la Segreteria ha archiviato, senza seguito, un'*inchiesta preliminare* concernente **utensili di truciolatura**: il sospetto che alcune imprese avessero concluso accordi illeciti su prezzi, ripartizioni di clienti e protezione territoriale non ha trovato conferma. La Segreteria ha ritenuto lecito che il distributore svizzero di un fabbricante di utensili per la lavorazione dei metalli, attivo a livello internazionale, cedesse ad altri rivenditori alcuni dei propri clienti e che per costituire questo sistema di distribuzione duale abbia, per una volta soltanto, comunicato ai rivenditori informazioni riservate, concernenti in particolare i prezzi di vendita chiesti fino ad allora ai clienti in questione. Inoltre, quando gli utensili vengono inviati direttamente dal magazzino del fabbricante all'estero ai clienti dei rivenditori, distributore e rivenditori si scambiano informazioni riguardo a clienti, prodotti acquistati e quantitativi forniti. Anche questo scambio d'informazioni è stato ritenuto lecito dalla Segreteria, che non ha rilevato in questo contesto alcuna conseguenza negativa per la concorrenza.

In dicembre la Segreteria della COMCO ha aperto un'*inchiesta preliminare* su un sistema di distribuzione di estintori. La società fornitrice distribuisce gli estintori sia tramite agenzie sia direttamente ai clienti. Si sospetta che non si tratti di un sistema di agenzie vero e proprio (cfr. 4.1.1) e che siano stati conclusi accordi verticali illeciti sui prezzi, con clausole di protezione territoriale.

Nel quadro di *osservazioni del mercato* fondate su sospetti di accordi sui prezzi e di isolamento del mercato svizzero, la Segreteria ha richiamato l'attenzione delle aziende coinvolte sugli aspetti legati alla legislazione sui cartelli. Ha raccomandato l'invio di circolari ai distributori e

l'organizzazione di formazioni destinate ai collaboratori, per chiarire che gli ordini non sollecitati di clienti in Svizzera possono essere evasi illimitatamente e che i rivenditori possono fissare i prezzi liberamente.

c. Indagini

Nell'anno in rassegna sono state effettuate quattro perquisizioni. Nell'inchiesta sulle sostanze aromatiche (cfr. 4.1.3), aperta d'ufficio, le perquisizioni e le prime audizioni sono state concordate con altre autorità in materia di concorrenza. Prima e durante le indagini ci sono stati contatti con la Commissione europea, la Divisione antitrust del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (*US Department of Justice Antitrust Division, DoJ*) e l'Autorità britannica in materia di concorrenza e mercati (*Competition and Markets Authority, CMA*). In questo contesto sono stati coordinati alcuni aspetti pratici, relativi in particolare alla tempistica dell'indagine, alla soluzione di possibili conflitti riguardo al sequestro di dati elettronici o alla pubblicazione del comunicato stampa (cosa pubblicare e quando). Inoltre sono stati discussi, anche a titolo preventivo, possibili problemi giuridici (ad es. l'informazione delle persone sentite come testimoni in Svizzera e che negli Stati Uniti potrebbero rischiare un procedimento di diritto penale). Poiché le sedi principali di due dei quattro produttori di sostanze aromatiche si trovano in Svizzera, il contributo delle autorità elvetiche è stato determinante affinché l'indagine potesse funzionare sul piano organizzativo. Nel quadro dell'inchiesta gli scambi con la Commissione europea potranno proseguire in virtù dell'accordo bilaterale di cooperazione. Quest'ultimo consente in particolare anche gli scambi reciproci di mezzi di prova.

Altre perquisizioni sono state effettuate in relazione alle inchieste sul commercio on-line di accessori per la stampa e materiale d'ufficio (4.1.3), sul commercio di acciaio (4.1.2) e nei confronti di imprese di costruzione nel Cantone di Neuchâtel (4.1.2).

4.2 Mercato interno

La legge federale sul mercato interno (LMI) garantisce l'accesso libero e non discriminato al mercato su tutto il territorio della Confederazione. Anche a livello intercantonale, in materia di accesso al mercato valgono le disposizioni vigenti nel luogo di provenienza dei prodotti (si tratta del cosiddetto principio «Cassis de Dijon»). Il 5 giugno 2023 la COMCO ha redatto un *parere* sulla conformità alla LMI del divieto di utensili in **plastica monouso** vigente nelle aziende di ristorazione del Cantone di Ginevra. Per i fornitori con sede in altri Cantoni questo divieto poteva essere in contrasto con il libero accesso al mercato secondo il principio di prevalenza delle disposizioni del luogo di provenienza. La COMCO ha ritenuto che la limitazione dell'accesso al mercato risultante dal divieto fosse sostanzialmente giustificata alla luce di una ponderazione degli interessi toccati dall'applicazione della LMI.

Con decisione del 14 agosto 2023, passata in giudicato, il Tribunale cantonale vodese ha confermato che la legislazione sul mercato interno si applica all'accesso al mercato anche quando si tratta di **un'organizzazione Spitex di un altro Cantone**. La prassi seguita dal Dipartimento della sanità vodese contravveniva alla LMI. I considerando della decisione del Tribunale cantonale si basano sul *parere* della COMCO del 30 gennaio 2023.

Per il trasferimento a privati di attività rientranti in monopoli cantonali o comunali la LMI prevede lo svolgimento non discriminatorio di concorsi pubblici. La giurisprudenza equipara ai monopoli – ai sensi della legislazione sul mercato interno – anche i diritti esclusivi di cui beneficia in forma limitata l'ente pubblico. Dal 1° gennaio 2021, la concessione di monopoli di interesse pubblico sottostà al diritto riveduto in materia di appalti pubblici. La Segreteria ha perciò affrontato nel quadro di *osservazioni del mercato* le questioni che si pongono in quest'ambito riguardo alle delimitazioni normative. Altre osservazioni del mercato nel settore del trasferimento dei monopoli concernevano la locazione di **aziende di gastronomia** nella città di Zurigo e, in diversi Cantoni e Comuni, i **servizi di pompe funebri** e il **servizio taxi**.

Nel 2021 la COMCO ha raccomandato che per l'acquisto di **energia elettrica** da parte di certi enti pubblici fossero indetti concorsi. A questo proposito la Segreteria ha svolto diverse *osservazioni del mercato*, anche in considerazione delle imminenti modifiche della legislazione sull'approvvigionamento di elettricità. Vista la tensione dei prezzi sul mercato dell'elettricità, per il momento si è preferito rinunciare a ulteriori provvedimenti. Tuttavia a medio termine le questioni giuridiche ancora in sospeso andranno chiarite per via giudiziaria. L'impegno della Segreteria è volto a garantire che la riveduta normativa in materia di appalti pubblici e il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP 2019) vengano attuati conformemente alla legislazione sul mercato interno.

5 Affari internazionali

UE, Regno Unito, USA: in virtù dell'accordo di cooperazione tra Svizzera e UE, la COMCO ha condiviso informazioni con la Commissione UE nel quadro di indagini parallele nel ramo sanitario e in quello finanziario. Nel settore delle sostanze aromatiche la COMCO ha coordinato le perquisizioni d'intesa con la Commissione UE, la statunitense DoJ e la britannica CMA (cfr. 4.1.13 c).

Germania: il 1° settembre 2023 è entrato in vigore l'accordo di cooperazione tra la COMCO e l'ufficio federale tedesco preposto ai cartelli (*Bundeskartellamt*, BKA). Sul modello dell'accordo di cooperazione concluso tra Svizzera e UE nel 2013, l'accordo stipulato con la Germania consente in particolare di coordinare i procedimenti e condividere informazioni riservate nel quadro di procedimenti paralleli. La possibilità di condividere informazioni lo rende un accordo di «seconda generazione». Sotto il profilo applicativo, rispetto a quello concluso con l'UE l'accordo con la Germania è più esteso, in quanto è stato possibile regolare anche la questione della notifica di atti ufficiali. Infatti, tramite il BKA, la COMCO può trasmettere le decisioni a società tedesche che non hanno una sede o un domicilio di recapito in Svizzera. Questa opzione con l'UE non era percorribile, visto che la notifica di decisioni a società di Stati membri dell'UE compete ai singoli Stati. Se la società destinataria non dispone di una sede o di un domicilio di recapito in Svizzera, la notifica deve avvenire per via diplomatica. Perciò la soluzione raggiunta con la Germania riveste una particolare importanza agli occhi della COMCO.

OCSE: in giugno la presidente della COMCO ha partecipato alla *Competition Week* OCSE a Parigi; alcuni collaboratori della Segreteria hanno seguito le attività da remoto. Sono stati discussi, tra gli altri, i temi seguenti: valutazione e misurazione dei vantaggi per la concorrenza derivanti dalle attività delle autorità in materia di concorrenza; il futuro dell'impiego di programmi di clemenza; il rapporto tra concorrenza e innovazione; teorie sul danno causato dalle fusioni digitali; collusione algoritmica e concorrenza algoritmica; concorrenza e considerazioni legate alla sostenibilità nell'economia circolare; nonché vantaggi e svantaggi degli standard relativi al benessere del consumatore. In occasione della *Competition Week* OCSE di dicembre, a cui hanno partecipato da remoto alcuni collaboratori della Segreteria, sono stati trattati i temi seguenti: concorrenza e sport professionistico; forme organizzative ottimali e competenze della autorità in materia di concorrenza; ruolo dell'innovazione nell'attuazione delle norme sulla concorrenza; acquisizioni in serie; attuazione delle norme in materia di concorrenza alla luce del guadagno in termini di efficienza realizzato fuori dal mercato; utilizzo di prove economiche nei casi di cartelli; nonché valutazione a posteriori di correttivi nei casi di fusioni.

ICN: la presidente della COMCO, il direttore e il coordinatore ICN hanno partecipato alla 22^a conferenza annuale dell'ICN a Barcellona. Nel quadro dell'ICN, la Segreteria ha collaborato a diversi sondaggi e all'elaborazione di rapporti. In questo contesto si è impegnata soprattutto nell'analisi dei problemi e delle opportunità legate alla digitalizzazione delle indagini di accertamento dei fatti. In particolare i collaboratori della Segreteria hanno partecipato al neo-costituito *Technologists-Group*, per condividere informazioni e competenze in ambito digitale.

UNCTAD: in luglio la Segreteria della COMCO ha partecipato alla conferenza annuale dell'UNCTAD, a Ginevra. Nel contempo sono proseguite le attività in seno al gruppo di lavoro sui cartelli transfrontalieri (*Cross-Border Cartels*), in stretta collaborazione con la SECO. Il mandato di questo gruppo di lavoro è stato prolungato di un anno e integrato con aspetti inerenti alla lotta contro gli accordi di appalto concernenti bandi pubblici. La Segreteria della COMCO contribuisce condividendo con le autorità straniere preposte alla concorrenza le esperienze che ha maturato in questo contesto.

6 Legislazione

Il 24 maggio 2023 il Consiglio federale ha adottato un progetto di **revisione parziale della legge sui cartelli**, con relativo messaggio. Questo progetto di revisione mira a migliorare l'efficacia della legge sui cartelli e adempiere a tre interventi parlamentari. Poggia su tre elementi centrali: rafforzamento del diritto civile in materia di cartelli, miglioramento della procedura di opposizione e aggiornamento dei controlli delle concentrazioni. Con il passaggio dall'attuale test qualificato di dominanza sul mercato al *Significant Impediment to Effective Competition-Test* (test SIEC) gli standard di valutazione vengono adeguati al livello della prassi internazionale in materia di concentrazioni di imprese. Inoltre il progetto adempie alle richieste formulate in tre interventi parlamentari: la mozione 16.4094 Fournier, la mozione 18.4282 Français e la mozione 21.4189 Wicki. Nell'autunno 2023 la competente Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati ha iniziato la deliberazione di dettaglio. La deliberazione alle Camere è prevista per il 2024. Per quanto concerne l'Amministrazione, la revisione parziale della legge sui cartelli è di competenza della SG-DEFR e della SECO, con la collaborazione della Segreteria della COMCO.

Parallelamente il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di avviare una **riforma delle autorità in materia di concorrenza** (riforma istituzionale). Il 1° maggio 2023 è stata istituita una commissione di esperti indipendenti, presieduta dal prof. Hansjörg Seiler, giudice federale emerito. La Commissione ha elaborato i fondamenti necessari affinché la riforma sia solida sotto il profilo materiale e goda di un ampio consenso. Ha valutato modelli concreti per l'organizzazione delle autorità e dei tribunali, tenendo conto della durata dei procedimenti, della necessità di proteggere efficacemente la concorrenza e delle esigenze di costituzionalità e di conformità alla CEDU. Il rapporto della commissione servirà al DEFR come base per la definizione di una linea operativa per la riforma delle autorità in materia di concorrenza. Una proposta concreta del DEFR al Consiglio federale è prevista per il primo trimestre del 2024.

Qui di seguito sono elencati altri **interventi parlamentari** inerenti alla legge sui cartelli e alla legge sul mercato interno:

- in adempimento della **mozione 16.4094 Fournier**, del 15 dicembre 2016, «Migliorare la situazione delle PMI nei procedimenti in materia di concorrenza», nel quadro della revisione parziale della LCart il Consiglio federale ha previsto termini per i procedimenti amministrativi e l'indennizzo delle parti a livello di prima istanza;
- in adempimento della **mozione 18.4282 Français**, del 13 dicembre 2018, «La revisione della legge sui cartelli deve prendere in considerazione criteri sia qualitativi che quantitativi per valutare l'illiceità di un accordo», nel quadro della revisione della LCart il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un adeguamento degli articoli 4, 5 e 27 in materia di consorzi, criteri quantitativi relativi alla rilevanza e casi bagatellari;
- la **mozione 21.4189 Wicki**, del 30 settembre 2021, «Mantenere il principio inquisitorio. No all'inversione dell'onere della prova nella legge sui cartelli» viene adempiuta con la revisione parziale della LCart, che prevede disposizioni dichiarative corrispondenti;
- in adempimento della **mozione 18.3898 Pfister**, del 27 settembre 2018, «Garantire l'applicazione della legge sui cartelli nel commercio di autoveicoli», il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza entrata in vigore il 1° gennaio 2024;
- la **mozione 22.3838 Gugger**, del 17 giugno 2022, «Protezione dall'introduzione unilaterale del modello delle agenzie nel mercato automobilistico», non è stata ancora discussa dalle Camere;
- la **mozione 22.3885 CET-CN**, del 15 agosto 2022, «Inchiesta preliminare della segreteria della COMCO oppure inchiesta della COMCO su problemi di concorrenza nel settore dei combustibili e dei carburanti» è stata respinta dal Consiglio degli Stati il 15 giugno 2023, e pertanto è liquidata;

- le **mozioni 22.3976 Maitre e 22.3977 De Quattro**, del 22 settembre 2022, «Eliminare le commissioni interbancarie per le operazioni di pagamento con le carte di debito» non sono ancora state discusse dalle Camere;
- la **mozione 22.4404 Rechsteiner**, del 14 dicembre 2022, «Accelerare le procedure e aumentare la sicurezza giuridica» chiede che la durata della fase di inchiesta della Segreteria della COMCO (cioè dall'apertura del procedimento fino alla richiesta della Segreteria alla COMCO) sia limitata a un anno al massimo, con la possibilità che venga prorogata di un altro anno. L'intervento non è ancora stato discusso dalle Camere;
- la **mozione 23.3069 del Gruppo socialista**, dell'8 marzo 2023, «Un Digital Markets Act per la Svizzera» vuole incaricare il Consiglio federale di proporre le modifiche di legge necessarie per attuare in Svizzera i principali obiettivi del Digital Markets Act (DMA) europeo. L'intervento non è ancora stato discusso dalle Camere;
- la **mozione 23.3224 Français**, del 16 marzo 2023, «Riforma istituzionale della Commissione della concorrenza», auspica un riesame della struttura, dei privilegi e dei mezzi della COMCO, anche per garantire una separazione funzionale dei suoi ruoli di accusatrice e giudice. L'intervento viene discusso dal Consiglio degli Stati (Camera prioritaria);
- la **mozione 23.3487 Romano**, del 12 aprile 2023, «Caso Credit Suisse. Esaminare tutte le possibili misure per tutelare i posti di lavoro in Svizzera» incarica il Consiglio federale e la FINMA di intraprendere, nel limite del possibile, i passi che consentano alla COMCO di avviare un esame approfondito ai sensi dell'articolo 33 LCart. L'intervento non è ancora stato discusso dalle Camere;
- le **mozioni 20.3531 Caroni e 20.3532 Rieder**, dell'8 giugno 2020, «Concorrenza leale nei confronti delle imprese statali» propongono delle modifiche di legge ritenute necessarie allo scopo di porre fine alle distorsioni della concorrenza da parte di imprese pubbliche. Il 15 settembre 2023 il Consiglio federale ha comunicato che le richieste formulate dalle due mozioni verranno attuate integrando le direttive di Corporate Governance. Entrambe le mozioni sono state trasmesse al Consiglio federale;
- il **postulato 19.4379 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati**, del 18 ottobre 2019, «Procedura equa per l'accesso ai mercati chiusi dei cantoni» incarica il Consiglio federale di esaminare l'articolo 2 capoverso 7 LMI allo scopo di definire possibili opzioni di miglioramento. Il rapporto del Consiglio federale del 18 ottobre 2023 è giunto alla conclusione che le disposizioni di legge vigenti hanno contribuito all'apertura dei mercati chiusi e che non fosse necessario intervenire sul piano legislativo;
- vanno menzionati anche gli interventi seguenti, non ancora trattati: le **interpellanze 22.3707 Estermann**, del 16 giugno 2022 («Correttivi necessari nel sistema sanitario? (4)»); **23.3469 Gigon**, dell'11 aprile 2023 («Credit Suisse/UBS, nuova maxi banca. Come adattare la nostra legislazione per tutelare la concorrenza?»); **23.3736 Gigon**, del 15 giugno 2023 («Estensione e monitoraggio del divieto di geo-blocking»); **23.4114 Hess**, del 27 settembre 2023 («Prima stima sull'attuazione dell'iniziativa per prezzi equi»); **23.4128 Gössi**, del 28 settembre 2023 («Efficacia dell'obbligo di annuncio per le imprese in posizione dominante sul mercato secondo l'articolo 9 capoverso 4 della legge sui cartelli»); **23.4299 Addor**, del 29 settembre 2023 («Fusione UBS-CS. E la COMCO?»); **23.4513 Gugger**, del 22 dicembre 2023 («Big Tech: abuso del potere di mercato nei confronti delle PMI e degli ospedali») e **23.4416 Maître**, del 20 dicembre 2023 («Commissioni per le carte di debito troppo elevate per i piccoli commercianti. Procedura presso la Comco»); nonché il **postulato 23.3738 Gigon**, del 15 giugno 2023 («Isola dei prezzi elevati. Stato attuale e sviluppi per i consumatori e le PMI»).

7 Statistica

I dati statistici forniscono una veduta d'insieme delle attività della COMCO e della sua Segreteria nel 2023:

	2023	2022	2021
Inchieste			
Nel corso dell'anno	25	19	20
riprese dall'anno precedente	18	16	16
avviate nell'anno in rassegna	7	3	4
nuove inchieste per suddivisione di inchieste precedenti	0	0	0
Decisioni finali	2	1	4
conciliazioni	0	1	3
decisioni dell'autorità	1	1	2
sanzioni (art. 49a cpv. 1 LCart)	2	1	4
decisioni parziali	0	0	0
Decisioni di procedura	2	1	2
Altre decisioni (pubblicazione, costi, consultazione atti, ecc.)	3	1	2
Misure cautelari	0	0	1
Procedimenti sanzionatori (art. 50 segg. LCart)		1	2
Inchieste preliminari			
Nel corso dell'anno	17	14	11
riprese dall'anno precedente	10	8	7
avviate nell'anno in rassegna	7	6	4
Concluse	8	5	3
con apertura di inchiesta	3	0	1
con correttivi alle attività aziendali	3	4	1
senza seguito	2	1	1
Altre attività			
Annunci (art. 49a cpv. 3 lett. a LCart)	2	5	1
Consulenze	29	14	33
Osservazioni del mercato concluse	48	52	48
Domande LTras	18	22	10
Altre richieste evase	500	511	519
Concentrazioni			
Annunci	33	49	31
Esami preliminari terminati senza obiezioni	32	49	31
Esami	2	0	0
Decisioni della COMCO successive all'esame	0	0	0
Divieti	0	0	0
Autorizzazioni vincolate a condizioni/oneri	0	0	0
Autorizzazioni senza riserve	0	0	0
Esecuzioni anticipate	0	0	0
Procedure di ricorso			
Ricorsi interposti davanti al TAF e al TF (totale: vedi nota 2)	31 (67)	35 (88)	39 (92)
Sentenze del TAF	11 (16)	6 (31)	11 (15)
conferme di decisioni delle autorità in materia di concorrenza	9 (14)	4 (10)	8 (12)
conferme parziali di decisioni	2 (2)	2 (6)	2 (2)

decisioni respinte	0 (0)	0 (3)	1 (1)
Sentenze TF	1 (1)	5 (7)	5 (12)
conferme di decisioni delle autorità in materia di concorrenza	1 (1)	4 (4)	4 (11)
conferme parziali di decisioni	0	1 (2)	1 (1)
decisioni respinte	0	0 (1)	0 (1)
Pendenti a fine anno (davanti a TAF e TF)	24 (56)	29 (69)	30 (71)
Pareri, raccomandazioni, preavvisi, ecc.			
Pareri (art. 15 LCart)	0	1	0
Raccomandazioni (art. 45 LCart)	0	0	0
Pareri (art. 47 LCart, 5 cpv. 4 LSPr oppure 11a LTC)	0	0	2
Controlli a posteriori	0	0	0
Comunicazioni (art. 6 LCart)	0	1	0
Preavvisi (art. 46 cpv. 1 LCart)	318	327	335
Procedure di consultazione (art. 46 cpv. 2 LCart)	13	14	11
Esami di sovvenzioni/sussidi	0	0	1
LMI			
Raccomandazioni/indagini (art. 8 LMI)	0	0	1
Perizie (art. 10 LMI)	2	1	4
Osservazioni del mercato/consulenze/altre richieste evase	52	62	68
Ricorsi (art. 9 cpv. 2 ^{bis} LMI)	0	3	1

Dalla statistica relativa al 2023 e dal confronto con i dati del 2022 e del 2021 emerge quanto segue:

- inchieste: la COMCO ha avviato 7 nuove inchieste e – come l’anno precedente – ne ha concluse poche, se si considera un arco di tempo pluriennale;
- inchieste preliminari e osservazioni del mercato: il numero di inchieste preliminari è leggermente aumentato, quello delle osservazioni del mercato è nella media dell’ultimo quinquennio;
- concentrazioni: come già nei due scorsi anni, la COMCO ha ricevuto un numero superiore alla media di annunci di concentrazione, che ha richiesto l’impegno di risorse solitamente utilizzate per le attività di inchiesta;

- procedure di ricorso²: nell'anno in rassegna (come già l'anno precedente) i tribunali, in particolare il TAF, hanno emanato un numero di decisioni³ superiore alla media, contribuendo così alla certezza del diritto. Le decisioni della COMCO sono state in larga parte confermate;
- pareri, raccomandazioni e preavvisi: mentre il numero di pareri e raccomandazioni si è mantenuto molto basso, le autorità in materia di concorrenza hanno continuato a svolgere un'intensa attività in ambito normativo. Le singole unità hanno investito una quantità considerevole di risorse nell'analisi di progetti di leggi e ordinanze;
- LMI: come già negli ultimi anni, se si tiene conto dell'esiguità di risorse disponibili, la Segreteria della COMCO si è occupata di una varietà considerevole di questioni inerenti al mercato interno. Anche il numero di consulenze e osservazioni del mercato si è mantenuto a livelli elevati.

² Le decisioni della COMCO riguardano solitamente più di una parte. Tuttavia, se le decisioni sono impugnate, le procedure di ricorso sono individuali, e i tribunali trattano di norma ogni ricorso singolarmente. Perciò per un'unica decisione della COMCO i tribunali possono emettere diverse sentenze. Queste ultime, pur essendo a volte molto simili sotto il profilo materiale, possono riguardare anche aspetti specifici. Di conseguenza, a partire dal 2021, oltre a conteggiare le procedure parallele come se si trattasse di un singolo ricorso contro una decisione della COMCO, viene indicato tra parentesi anche il numero totale di tutti ricorsi considerati singolarmente, compresi quelli evasi nel quadro di procedure parallele. Lo stesso vale per la statistica relativa ai tribunali: le sentenze vengono conteggiate sia relativamente a una sola decisione della COMCO, e indipendentemente dal numero di procedure parallele, sia (numero tra parentesi) come esito di singole procedure di ricorso (ad es. le sentenze del TAF relative ai nove ricorsi presentati contro la decisione della COMCO sul trasporto aereo vengono conteggiate sia come sentenza unica [una decisione COMCO] sia come nove sentenze [nove ricorsi, numero tra parentesi]).

³ Il TF ha emanato una serie di decisioni di rinvio concernenti le sentenze del TAF sulla limitazione di importazioni parallele di libri in lingua francese (le ultime sentenze risalgono all'8 dicembre 2022). Le pertinenti decisioni esecutive del TAF, relative al ricalcolo delle sanzioni e dei costi, non sono comprese nella statistica.

8 Tema speciale del 2023: l'impegno contro l'isolamento dei mercati e i prezzi eccessivi

Su diversi mercati svizzeri i prezzi sono più cari di quelli dei Paesi confinanti. Le differenze di prezzo si spiegano sia, in parte, con il livello salariale più elevato, i maggiori costi delle infrastrutture e il comportamento dei consumatori; sia però anche con leggi che isolano il mercato e frenano la concorrenza (ad es. causando ostacoli al commercio) e con i comportamenti illeciti di alcune imprese. Gli sforzi della COMCO sono finalizzati a migliorare la concorrenza, eliminare gli ostacoli normativi, aprire i mercati e combattere gli abusi. Negli ultimi anni la COMCO ha posto particolare attenzione alla lotta contro gli accordi volti a isolare il mercato svizzero, i prezzi imposti e gli accordi sui prezzi.

8.1 Lotta agli accordi territoriali e agli accordi sui prezzi

Nel quadro della revisione della LCart del 2003, il legislatore ha constatato la gravità del danno che due nuovi tipi di accordi verticali arrecavano alla concorrenza: si trattava dei cosiddetti accordi *hard core*, ovvero gli **accordi territoriali** e gli **accordi sui prezzi**. In seguito la COMCO è più volte intervenuta per contrastarli. I primi casi, con le relative tre decisioni, sono stati quelli concernenti Gaba, BMW e Nikon. Nel caso di BMW, tramite un divieto di esportazione incluso nei contratti di distribuzione dei rivenditori BMW dello Spazio economico europeo (SEE), ai consumatori svizzeri veniva impedito di acquistare veicoli di questa marca in Germania e risparmiare fino al 25 per cento sul prezzo. I tribunali hanno confermato le tre decisioni della COMCO. Nella sua sentenza di principio Gaba il TF ha inoltre stabilito che la gravità dei danni causati dagli accordi *hard core* non dovesse essere comprovata con l'accertamento delle loro conseguenze. Ciò ha consentito di ridurre la durata dei procedimenti e agevolare l'applicazione della LCart. La COMCO ha così concluso entro 10–28 mesi (in media 15) i procedimenti nei confronti di Eflare (2016, protezione territoriale), Husqvarna (2017, imposizione dei prezzi), RIMOWA (2018, protezione territoriale), Stöckli Ski (2019, imposizione dei prezzi), Bucher Landtechnik (2019, protezione territoriale) e Pöschl Tabakprodukte (2021, protezione territoriale), giungendo sempre a una conciliazione. Gli accordi suddetti riguardavano, tra le altre cose: l'intervento sulla fissazione dei prezzi dei rivenditori che offrivano sconti ritenuti eccessivi nella vendita di robot tagliaerba della marca Automower (Husqvarna); accordi di distribuzione con clausole di prezzo per i commercianti di sci (Stöckli): questo tipo di accordi limita la concorrenza e determina un livello dei prezzi più elevato; accordi con fornitori tedeschi per il divieto di esportazione in Svizzera (RIMOWA), con l'impossibilità per i consumatori svizzeri di ordinare on-line articoli di valigeria in Germania e risparmiare così il 20–30 per cento sul prezzo. La decisione della COMCO relativa a Bucher Landtechnik ha reso possibile l'importazione, senza alcun limite e a condizioni più favorevoli, di parti di ricambio e trattori New Holland. In generale le decisioni della COMCO favoriscono le importazioni parallele, le importazioni dirette e la concorrenza di prezzo in Svizzera.

Anche le **comunicazioni** della COMCO sugli **accordi verticali** e nel **settore automobilistico** (il 1° gennaio 2024 la Comunicazione autoveicoli della COMCO è stata sostituita dalla OAuto, v. 4.1.1) contribuiscono a promuovere le importazioni parallele e le importazioni dirette e a impedire che i mercati svizzeri vengano isolati. Inoltre forniscono alle imprese indicazioni normative in materia di distribuzione e stabiliscono chiaramente che in relazione agli accordi verticali valgono sostanzialmente le medesime regole vigenti nell'UE. La chiarezza e l'armonizzazione a livello internazionale delle disposizioni sulla distribuzione rafforzano la concorrenza in Svizzera.

Oltre alle inchieste della COMCO, negli ultimi dieci anni la Segreteria si è occupata di svariate **inchieste preliminari** e più di 100 **osservazioni del mercato**. La Segreteria ha per esempio analizzato la distribuzione dei motoveicoli Yamaha, l'offerta di Costa Crociere e la vendita di reagenti per laboratorio. In particolare si è occupata di contratti di distribuzione che contenevano elementi riconducibili a limitazioni delle esportazioni in Svizzera, garanzie negate per

prodotti importati, obblighi di acquisto esclusivo presso fornitori in Svizzera, dichiarazioni del personale di vendita riguardo a divieti, da parte di fornitori, di praticare sconti e rifiuto di ordinazioni dalla Svizzera per condizioni di vendita basate su assegnazioni di territorio. I dubbi relativi al rispetto della legislazione sui cartelli sono stati chiariti grazie all'adeguamento dei contratti, con l'invio di circolari ai partner della distribuzione e organizzando formazioni interne per i collaboratori delle imprese interessate, a tutto vantaggio della concorrenza. Con la consapevolezza della libertà di prezzo aumentano anche le offerte di sconti e ribassi; le importazioni dirette e/o parallele migliorano il potere contrattuale dei consumatori nei confronti dei commercianti svizzeri e accrescono la pressione concorrenziale nel nostro Paese. Le importazioni dirette sono state facilitate anche dall'avvento del commercio elettronico (on-line), e gli oneri generati dalla ricerca si riducono grazie alla presenza dei portali di confronto prezzi. Questi fattori accrescono la pressione al ribasso dei prezzi: soltanto dieci anni fa la Segreteria svolgeva regolarmente osservazioni del mercato per rilevare i divieti e le limitazioni al commercio elettronico; oggi, grazie alla crescente digitalizzazione, la distribuzione on-line si è affermata e in questo settore le autorità in materia di concorrenza non devono quasi più intervenire.

8.2 Apertura di mercati

Con le sue decisioni in materia di infrastrutture e le attività di contrasto alle pratiche anticoncorrenziali, la COMCO contribuisce all'apertura dei mercati. Nel quadro del procedimento concernente lo sviluppo della **rete di fibra ottica** di Swisscom, che è stato al centro dell'attenzione mediatica, la COMCO ha adottato la decisione più importante di quest'anno per quanto riguarda l'apertura di mercati. Dal 2020, nel quadro della «Strategia di potenziamento della rete Swisscom 2025», Swisscom (Svizzera) SA ha effettuato modifiche strutturali che impedivano l'accesso diretto (*layer 1*) alle società concorrenti nelle aree in cui era la sola a sviluppare una rete di fibra ottica. La COMCO ha imposto a Swisscom di mettere fuori servizio o sostituire – entro un termine transitorio – le connessioni con fibra ottica che non permettono l'offerta *layer 1*. Inoltre in futuro a Swisscom sarà vietato costruire o sviluppare una rete di fibra ottica in un modo che ostacoli la concorrenza (cfr. 3.1).

Nel **settore del gas** anche nel 2023 la Segreteria si è occupata di diverse domande di allacciamento alla rete da parte di fornitori terzi. Senza che fosse necessario avviare un procedimento, è stato possibile accertare che i fornitori terzi possono accedere alla rete di distribuzione per raggiungere i clienti finali (cfr. 4.1.4). Ciò è potuto avvenire in modo informale e rapido, nel quadro di osservazioni del mercato, grazie a una sentenza guida nel settore energetico: nel 2020 la COMCO – come circa 20 anni prima nel ramo elettrico (decisione su *Entreprises Electriques Fribourgeoises / Watt Suisse AG*) – ha provveduto affinché si aprisse il mercato del gas. Con *ewl Energie Wasser Luzern Holding AG (ewl)* e *Erdgas Zentralschweiz AG (EGZ)* la COMCO ha raggiunto una soluzione conciliativa riguardo alla regolamentazione del trasporto tramite le reti per la fornitura del gas. Con questa decisione, passata in giudicato, la COMCO ha aperto il mercato delle forniture di gas nella Svizzera centrale. In passato le due società gestrici delle reti di distribuzione avevano concesso l'accesso alla rete per le forniture da parte di terzi soltanto per l'approvvigionamento di alcuni importanti utenti industriali, che soddisfacevano i requisiti previsti da una convenzione di diritto pubblico tra l'associazione dei gestori e le organizzazioni dei grandi consumatori. La decisione della COMCO imponeva ai due gestori di concedere su richiesta a qualsiasi terzo l'accesso alle loro reti di distribuzione. Dopo la pubblicazione della decisione della COMCO numerose altre società gestrici di rete hanno permesso il cambiamento di fornitore, nonostante la decisione fosse giuridicamente vincolante soltanto per EGZ ed ewl. In seguito le autorità in materia di concorrenza non hanno più dovuto avviare alcuna inchiesta preliminare o inchiesta per rifiuto di accesso alla rete di distribuzione; sono state invece evase rapidamente e a titolo informale svariate richieste di fornitori terzi. Si può pertanto ritenere che dalla pubblicazione della decisione della COMCO non sia più stato rifiutate richieste di accesso alla rete. Tra il 2017 e il 2020 la quota di cam-

biamenti di fornitore nel settore del gas si è più che triplicata (dal 2,4 al 7,7 per cento), verosimilmente anche grazie all'esito del procedimento della COMCO (cfr. EVU Partners, Studio sul mercato del gas in Svizzera, 2021, pag. 4 [in tedesco]).

8.3 Lotta agli accordi di prezzo

La concorrenza tra gli operatori di un settore è un fattore di contenimento dei prezzi: per aumentare il fatturato e i guadagni le aziende devono acquisire nuovi clienti, e un'offerta a prezzi convenienti permette loro di attirare anche quelli delle concorrenti. Alcune imprese cercano di sottrarsi all'azione di questi meccanismi stipulando **accordi di prezzo**. Questi accordi determinano un livello eccessivo dei prezzi, e pertanto sono stati vietati dal legislatore. La COMCO vigila sul rispetto di tale divieto verificando sistematicamente, se del caso anche mediante perquisizioni, gli indizi di accordi illeciti, e sanziona le infrazioni alla legge.

Nell'ambito degli accordi di prezzo una delle priorità della COMCO è la lotta agli **accordi di appalto**. In passato è successo più volte che delle imprese concordassero le offerte in modo da stabilire in anticipo chi dovesse aggiudicarsi l'appalto e suscitare nel contempo l'impressione di un'effettiva competizione. Come è risultato ad esempio dalla procedura della COMCO concernente il cartello nel settore della costruzione stradale in Ticino, ciò porta a sostanziali aumenti di prezzo: i prezzi dell'offerta dopo lo scioglimento del cartello sono diminuiti all'incirca del 30 per cento. La COMCO ha scoperto e sanzionato cartelli nel ramo della costruzione anche nei Cantoni di Argovia, Zurigo e Grigioni nonché nel distretto di See-Gaster; accordi di appalto conclusi da installatori elettricisti nei Cantoni di Berna e Ginevra e accordi inerenti a pulizia delle gallerie e reti di fibra ottica. Gli accordi esaminati dalla COMCO comprendevano circa 2000 commesse. Il perseguimento sistematico degli accordi di prezzo consente anche di contrastare gli accordi di appalto: questi ultimi possono causare danni finanziari importanti a carico di attori privati e dell'ente pubblico.

Anche in **altri mercati** alcune imprese hanno concordato i prezzi della loro offerta. I prezzi eccessivi che ne sono derivati hanno penalizzato sia clienti aziendali sia privati consumatori. Come emerge dalle inchieste della COMCO, case di spedizione e compagnie aeree hanno organizzato e concordato l'applicazione di supplementi nel trasporto aereo; fornitori di accessori per porte si sono accordati per garantirsi un certo margine di guadagno; rivenditori di automobili hanno fissato ribassi e forfait per la consegna, e si sono messi d'accordo sui prezzi; grossisti di articoli sanitari hanno deciso di comune accordo di aumentare il margine di profitto; aziende di zincatura hanno concordato aumenti di prezzo, supplementi e prezzi minimi; insegnanti di guida hanno coordinato le tariffe orarie in seno alla loro associazione.

Non sempre gli accordi di prezzo conclusi da imprese sono così dannosi da dover essere vietati. Quando non lo sono, la COMCO vigila affinché non si giunga alla fissazione di prezzi eccessivi, ma ci si limiti agli elementi del mercato che sono importanti per il suo funzionamento. Ad esempio, la COMCO tiene sotto osservazione da 20 anni le commissioni sulle operazioni di pagamento tramite carta, considerato che vengono applicate congiuntamente dalle **banche** (commissioni di interscambio): si tratta delle commissioni che chi emette la carta (*issuer*) riceve dall'azienda (*acquirer*) che stipula con i commercianti i contratti relativi all'accettazione della carta. La commissione è esigibile per ogni pagamento tramite carta, ed è a sua volta parte di una commissione che i commercianti versano all'*acquirer* per l'accettazione della carta. Queste tasse possono contribuire al funzionamento dei mercati delle carte di pagamento e, a determinate condizioni, incentivare l'efficienza. Alla luce di ciò, la COMCO ha approvato le commissioni di interscambio sulle transazioni nazionali mediante carte di credito, a condizione di limitarne l'ammontare. Nel 2004 su una transazione del valore di 100 franchi mediante carta di credito si applicava una commissione di 1.69 franchi. In seguito a tre inchieste, la COMCO ha concordato con le parti riduzioni graduali delle commissioni di interscambio per le transazioni nazionali tramite carte di credito giungendo così agli attuali 44 centesimi per 100 franchi.

In relazione alle commissioni di interscambio nel settore delle carte di debito sono state avviate due nuove inchieste (cfr. 4.1.5).

8.4 Preavvisi su atti normativi

Il legislatore si avvale degli atti normativi per disciplinare svariati settori del mercato e ambiti della vita. Gli atti normativi perseguono scopi precisi, che possono essere raggiunti mediante diverse forme di intervento statale: lo Stato medesimo può offrire servizi o prodotti, oppure demandare questi compiti ai privati, completamente o in parte. Il vantaggio degli ordinamenti fondati sull'economia di mercato deriva dalla possibilità, per gli attori economici, di adeguarsi costantemente agli sviluppi della tecnologia e ai mutamenti dell'economia. In generale, il tipo di regolamentazione statale più leggera consiste in un orientamento indiretto dei mercati, ad esempio attraverso la definizione di condizioni quadro oppure la riscossione di tasse d'incentivazione. Mediante oneri, ingiunzioni, divieti e sovvenzioni si interviene invece più pesantemente. Normalmente la regolamentazione dei prezzi, i monopoli di Stato e le norme che isolano il mercato inibiscono la concorrenza. Perciò con gli atti normativi il legislatore stabilisce anche l'apertura dei mercati e il livello della concorrenza. D'altro canto i mercati funzionano in parte soltanto grazie alla regolamentazione.

Qual è il **ruolo** svolto dalle **autorità in materia di concorrenza** nella **procedura legislativa**? Gli Uffici federali sottopongono dapprima alla Segreteria della COMCO i progetti di leggi e ordinanze che potrebbero influire sulla concorrenza. Nei suoi preavvisi o nel quadro di gruppi di lavoro, la Segreteria rileva gli eventuali problemi nell'ottica della legislazione sulla concorrenza o della concorrenza come fattore economico, proponendo soluzioni alternative. Discute gli aspetti inerenti a costi e benefici degli strumenti e degli atti normativi finalizzati a raggiungere gli scopi del legislatore. La Segreteria non dispone di diritto decisionale o di veto su un disegno di atto normativo. La decisione finale sul testo da sottoporre al Parlamento spetta al Consiglio federale.

Sui disegni di legge che limitano la concorrenza o influiscono su di essa in altro modo, la COMCO si esprime durante la procedura di consultazione. La COMCO analizza il disegno di legge sotto il profilo della concorrenza, evidenziandone gli aspetti problematici. Anche in questo caso il legislatore non è tenuto a seguire le indicazioni della COMCO; ne tiene conto nell'ambito della ponderazione degli interessi.

Negli scorsi anni le attività delle autorità in materia di concorrenza hanno riguardato soprattutto i seguenti settori: elettricità, gas, settore sanitario, politica agricola, trasporti, servizi postali e appalti pubblici:

- le autorità in materia di concorrenza hanno, ad esempio, contribuito alla revisione del **diritto federale sugli appalti pubblici** – entrato in vigore il 1° gennaio 2021 – avvalendosi della loro esperienza e competenza per quanto attiene alle limitazioni della concorrenza causate da accordi di appalto e dall'isolamento del mercato interno. Si è trattato di pareri, raccomandazioni e rapporti, come pure della partecipazione a gruppi di lavoro. Anche grazie a questo contributo, i servizi federali, cantonali e comunali preposti possono contrastare più efficacemente gli accordi di appalto. Se sussistono indizi di accordi di appalto, per i servizi suddetti vale un obbligo di denuncia: l'effetto preventivo dovrebbe così migliorare;
- anche nel **settore dell'elettricità** le autorità in materia di concorrenza si sono particolarmente impegnate nel miglioramento della normativa. Nel 2023 due progetti legislativi sono stati particolarmente significativi: il 29 settembre di quell'anno, il Parlamento ha approvato la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (una cosiddetta «legge mantello»). Le pertinenti modifiche di legge dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2025. Riguardo all'approvvigionamento di base,

questa legge prevede che anche in futuro i clienti finali non potranno scegliere liberamente sul mercato il loro fornitore di corrente elettrica. Ciò vale anche per i gestori che, fin da quando è iniziata la crisi energetica, a causa del loro portfolio acquisti hanno aumentato massicciamente il prezzo dell'elettricità a spese dei loro utenti finali. Inoltre è prevista la monopolizzazione del sistema di misurazione. Dal punto di vista della concorrenza si tratta di aspetti criticabili. Nel quadro della consultazione degli uffici su diverse modifiche di ordinanza relative alla legge mantello, la Segreteria si è impegnata affinché, nel limite del possibile, si evitassero ulteriori distorsioni della concorrenza. Inoltre secondo la Segreteria occorrerebbe garantire, mediante interventi normativi di tutela, che in qualità di monopolisti i gestori delle reti di distribuzione non possano fatturare prezzi eccessivi per i loro servizi;

- in primavera 2023 si è svolta una consultazione degli uffici relativa a un documento interlocutorio da sottoporre al Consiglio federale, concernente la nuova **legge sull'approvvigionamento di gas**. Con il documento suddetto si sono posti gli elementi fondamentali della futura legge, divergenti rispetto al progetto in consultazione. Il messaggio destinato al Parlamento dovrebbe essere presentato al Consiglio federale entro fine agosto 2024. Anche in merito a questo progetto, la Segreteria si è impegnata per una regolamentazione che prevedesse la completa apertura del mercato nel settore dell'approvvigionamento dei clienti finali. Tuttavia il Consiglio federale ha preferito un'apertura soltanto parziale, a vantaggio dei grandi consumatori (che consumano più di 300 MWh all'anno). La Segreteria ha avanzato anche diverse richieste volte a garantire che nel settore dei monopoli previsti dalla legge i costi vengano addebitati senza discriminazioni e secondo il principio di causalità;
- da marzo 2022 la Segreteria coopera in seno alla **task force sull'approvvigionamento invernale di gas** (qui appresso *task force*), sensibilizzando gli altri membri sui potenziali abusi ai sensi della legislazione sui cartelli, alla luce degli accordi raggiunti per garantire l'approvvigionamento invernale. Da settembre 2023, dopo che sono state decise diverse modifiche di ordinanze, la Segreteria non ha più partecipato alle riunioni del comitato. Agli occhi della Segreteria le basi e gli elementi cardine per garantire l'approvvigionamento invernale di gas sono stati definiti e corrispondono alle pertinenti decisioni dei membri della *task force*. I dubbi della Segreteria, basati sulla legislazione sui cartelli e relativi a singoli aspetti del piano della *task force*, sono stati comunicati ai membri della stessa sotto forma di preavvisi e raccomandazioni. Si auspica che il settore del gas ne tenga debitamente conto nel quadro dell'attuazione del piano per l'approvvigionamento invernale;
- nei settori del **trasporto passeggeri** e del **trasporto merci** la Segreteria e la COMCO hanno formulato diversi pareri nel quadro di consultazioni degli Uffici e procedure di consultazione. In questo contesto le autorità in materia di concorrenza si sono impegnate in favore di un accesso senza discriminazioni all'infrastruttura dei trasporti pubblici da parte di operatori esterni. Riguardo agli incentivi destinati al trasporto merci previsti in futuro, l'attenzione è andata alla neutralità delle misure di promozione sotto il profilo della concorrenza.

8.5 Posizione dominante relativa

Il 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove disposizioni sulla posizione dominante relativa. Sono state elaborate in conseguenza dell'Iniziativa per prezzi equi e per contrastare l'elevato livello dei prezzi in Svizzera. Un'impresa occupa una posizione di dominanza relativa se le altre aziende dipendono dai suoi prodotti o servizi perché non hanno sufficienti e ragionevolmente esigibili possibilità di rivolgersi a imprese terze. Una posizione dominante relativa non è di per sé illecita: la nuova disposizione ne vieta solo l'abuso, che può verificarsi se

l'azienda con una posizione dominante relativa ostacola o penalizza sotto il profilo della concorrenza le imprese che da essa dipendono.

Concretamente, un abuso di posizione di dominanza relativa può consistere nell'impedire a dei clienti di acquistare beni o servizi all'estero – al prezzo e alle condizioni ivi in uso nel settore interessato – se questi sono disponibili anche in Svizzera. La lotta contro questo tipo di abusi permette di agire sui costi di acquisto a carico delle imprese svizzere, ingiustificatamente elevati rispetto a quelli praticati all'estero (il cosiddetto «supplemento Svizzera»).

Subito dopo l'adozione delle disposizioni concernenti la posizione dominante relativa, la Segreteria della COMCO ha avviato i lavori di preparazione dell'attuazione. Ha istituito un gruppo di lavoro interno, pubblicato una nota informativa e messo a disposizione un modulo di notifica, per agevolare il compito alle imprese che intendono presentare denuncia.

La valanga di denunce paventata soprattutto nel corso del dibattito parlamentare non si è verificata nemmeno a due anni dall'entrata in vigore della disposizione (cfr. 4.1.13 a). Due denunce presentate nel 2022 hanno comunque portato all'avvio di prime *inchieste*: una concerne il settore farmaceutico (aperta nell'agosto del 2022), l'altra quello delle librerie in Romandia (aperta nel gennaio 2023). È altresì presumibile che in alcuni casi i contratti di vendita e le relative disposizioni siano stati adeguati proattivamente: in questo senso la disposizione è risultata efficace.

8.6 In sintesi

Con i loro procedimenti e le loro decisioni, la COMCO e la sua Segreteria combattono da anni gli accordi sui prezzi; aprendo i mercati ne impediscono l'isolamento e potenziano il mercato interno. Le attività delle autorità in materia di concorrenza si focalizzano sugli accordi orizzontali più dannosi (inerenti a prezzi, quantità e ripartizioni territoriali), sui principali accordi verticali (imposizione dei prezzi e protezione territoriale assoluta) nonché sui casi di abuso di posizione dominante sul mercato. Prendono posizione in merito a disegni di legge e ordinanze elaborati dagli Uffici federali rilevandone, anche in qualità di membri di gruppi di lavoro, gli aspetti problematici sotto il profilo del diritto della concorrenza o dell'economia, e proponendo soluzioni alternative. La COMCO e la sua Segreteria operano per l'efficienza dell'economia svizzera, agendo a sostegno della concorrenza.

9 Allegato: membri della Commissione e della Direzione della Segreteria

Commissione:

- Baudenbacher Laura Melusine, presidente, partner di uno studio legale svizzero con sede a Bruxelles
- Wüthrich-Meyer Danièle, vicepresidente, già giudice presso il tribunale d'appello del Cantone di Berna
- Igor Letina, vicepresidente, professore straordinario di microeconomia all'Università di Berna
- Bettschart-Narbel Florence, membro, avvocatessa, già responsabile delle questioni politiche e giuridiche in seno alla segreteria centrale della *Fédération Romande des Consommateurs* FRC
- Diebold Nicolas, membro, professore di diritto pubblico e diritto dell'economia presso la facoltà di diritto dell'Università di Lucerna
- Grisel Rapin Clémence, membro, professore di diritto amministrativo all'Università di Friburgo (fino a febbraio 2024)
- Mikael Huber, membro, caposettore finanze e politica fiscale, digitalizzazione e commercio presso l'Unione svizzera delle arti e mestieri (usam)
- Këllezi Pranvera, membro, avvocatessa indipendente attiva nel Cantone di Ginevra
- Martinez Isabel, membro, economista (ricercatore senior) al Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo (KOF), già segretaria centrale dell'Unione sindacale svizzera (USS)
- Minsch Rudolf, membro, vicepresidente della direzione di economieuisse
- Mühlheuser Gerd, membro, professore di economia e microeconomia industriale all'Università di Amburgo
- Nicoli Mauro, membro, avvocato presso uno studio legale svizzero
- Rufer Martin, membro, direttore dell'Unione svizzera dei contadini (USC)

Relazioni d'interesse: www.weko.admin.ch → La COMCO → Commissione → Membri

Segreteria della COMCO:

- Ducrey Patrik, direttore
- Stüssi Frank, direttore sostituto, costruzione
- Graber Cardinaux Andrea, vicedirettrice, industria e produzione
- Schaller Olivier, vicedirettore, servizi
- Söhner-Bührer Carole, vicedirettrice, infrastruttura